

# **Statuto associazione A.F.B.P.**

(Associazione Fragger Basso Piave)

## **Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita un'associazione senza scopo di lucro, denominata, "A.F.B.P. Associazione Fragger Basso Piave", con sede sociale in San Donà di Piave presso Via Zane n.30.

## **Articolo 2 – FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

Scopo dell'associazione è riunire gli amanti del gioco in tutte le sue forme, con particolare attenzione al Netgaming e al gioco in rete locale lan.

L'associazione rivolge la sua attenzione in particolare ai residenti nel veneto e dintorni affinché questi abbiano modo di conoscersi e di poter praticare insieme questa attività.

Al fine sopra proposto l'associazione organizza momenti di ritrovo presso la sede sociale e in altri luoghi da decidersi di volta in volta, si organizzeranno inoltre dei "Lan Party" in cui i soci potranno applicarsi a questa attività in aree private o pubbliche dopo aver ovviamente ottenuto adeguata autorizzazione. Fine principale dell'associazione resta in ogni caso l'attività di gioco online e in rete locale Lan.

L'associazione intende inoltre promuovere e realizzare momenti di aggregazione culturale e ricreativa atti a stimolare un coinvolgimento e una informazione per il proseguimento dei fini dell'associazione.

## **Articolo 3 – POTERI**

L'associazione potrà, attraverso i suoi organi designati e le modalità previste dal presente statuto, compiere le attività necessarie ed opportune al perseguimento dei propri fini avvalendosi anche della collaborazione di terzi, persone fisiche o giuridiche, enti privati e pubblici, istituti, istituzioni e consimili.

## **Articolo 4 – SOCI NUMERO ED AMMISSIONI**

Il numero dei soci è illimitato.

Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al comitato direttivo, nella quale egli dovrà indicare di aver preso conoscenza integrale del presente statuto e di accettarlo in ogni sua parte. Per l'approvazione sarà sufficiente la sottoscrizione del presidente o di almeno 2 soci direttivo. Per i soci d'età inferiore ai diciotto anni è richiesta un'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.

Il socio che intende procedere alla rescissione dovrà comunicarlo oltre che verbalmente anche per iscritto al comitato direttivo.

I soci possono essere: Fondatori, Onorari, Ordinari.

- Soci Fondatori: Si definiscono tali i soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione: Alberto Aldrigo, Guglielmo Busanel, Stefano Poletto, Antonio Ruzzene, Giuseppe Trapani.
- Soci Onorari: Sono soci onorari i soci fondatori e i soci che abbiano assunto la carica di presidente o vicepresidente per almeno una volta. Qualunque socio onorario non rinnovi la propria iscrizione all'associazione per almeno un anno, perderà la sua carica.
- Soci Ordinari: Sono soci ordinari tutti gli altri.

## **Articolo 5 – QUOTE DI ISCRIZIONE e REQUISITI NECESSARI PER LA STESSA**

Ciascun socio verserà nelle mani del tesoriere la quota di associazione del primo anno, nonché la quota fissata di anno in anno dal comitato direttivo. L'iscrizione potrà essere effettuata durante tutto l'arco dell'anno solare e avrà durata 12 mesi.

Il socio deve prima di poter compiere qualsiasi attività, essere dotato di un proprio computer con caratteristiche hardware compatibili con le attività dell'associazione.

L'associazione non garantisce supporto materiale per soci con computer o componenti hardware talmente obsoleti da rendersi problematici al fine dello svolgimento delle attività dell'associazione.

## **Articolo 6 – ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE**

Il comitato direttivo ha il supremo potere in merito a decisioni d'espulsione di soci, di partecipazione a tornei e alle maggiori scelte economico - amministrative dell'associazione.

Tale espulsione può essere determinata per:

- Attività contraria alle finalità dell'associazione.
- Comportamento non corretto nei confronti degli altri membri dell'associazione.
- Indegnità morale.

La delibera per l'esclusione di un socio può essere deliberata dal comitato direttivo, dopo aver ascoltato almeno due pareri diversi degli altri soci: uno favorevole e uno contrario.

## **Articolo 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'associazione:

- 1 - Assemblea dei soci
- 2 - Il Presidente
- 3 - Il Vicepresidente
- 4 - Il Segretario Amministrativo
- 5 - Il Tesoriere
- 6 - Il Comitato Direttivo

## **Articolo 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea è costituita da tutti gli associati, ne rappresenta l'universalità e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci.

Ciascun socio può delegare il voto ad un altro associato a mezzo di delega scritta e firmata.

Hanno diritto di voto in assemblea solo i soci in regola con il versamento della quota sociale e che abbiano raggiunto la maggiore età.

La constatazione della regolare costituzione dell'assemblea è fatta dal presidente.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Perché una qualunque deliberazione dell'assemblea sia ritenuta valida, questa deve essere composta da almeno il 75% dei soci votanti, salvo questi abbiano delegato altri al loro voto (la delega deve essere scritta e firmata).

## **Articolo 9 – IL PRESIDENTE**

Il presidente è eletto dal comitato direttivo tra i membri di quest'ultimo o, per scelta unanime, tra gli altri soci. Egli dura in carica per 1 (uno) anno ed è rieleggibile.

Egli è inoltre per diritto Presidente dell'assemblea e vigila sulle esecuzioni delle delibere dell'assemblea.

Provvede all'esecuzione delle attività dell'associazione e coordina le stesse.

Il Presidente può, a mezzo di delega scritta, incaricare il Vicepresidente di svolgere tutte le funzioni a lui spettanti in base allo statuto.

## **Articolo 10 – IL VICEPRESIDENTE**

È scelto dal Presidente e fa parte di diritto del Comitato Direttivo e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Sostituisce il Presidente in ogni suo ruolo in caso d'impedimento di questi e di apposita delega.

## **Articolo 11 – IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO**

Il segretario amministrativo è eletto dal comitato direttivo tra i membri di quest'ultimo o, per scelta unanime, tra gli altri soci. Fa parte di diritto del Comitato Direttivo.

Il Segretario Amministrativo provvede:

- All'esecuzione, in coordinazione col Presidente, delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- Alla verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi collegiali dell'associazione.
- Alla predisposizione dei documenti amministrativi necessari per la realizzazione delle deliberazioni del comitato esecutivo.
- Provvede a conservare e tenere aggiornato l'archivio dei soci presenti e passati dell'associazione.

## **ARTICOLO 12: IL TESORIERE**

Il tesoriere è eletto dal comitato direttivo tra i membri di quest'ultimo o, per scelta unanime, tra gli altri soci. Fa parte di diritto del Comitato Direttivo.

Il tesoriere provvede:

- Alla gestione finanziaria e alla redazione del bilancio annuale consuntivo in collaborazione col Presidente e il Vicepresidente.
- Provvede a conservare un registro di tutti i movimenti finanziari dell'associazione.
- Si occupa, assieme al segretario amministrativo, di produrre la documentazione necessaria per eventuali collaborazioni economiche con enti esterni oltre a occuparsi di eventuali sponsorizzazioni.

### **Articolo 13 – IL COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo è costituito dal Segretario Amministrativo, dal Vicepresidente dal Presidente e dal Tesoriere.

Compiti del Comitato Direttivo:

- Propone modifiche del presente statuto.
- Esamina il bilancio e lo sottopone all'assemblea dei soci.
- Propone le attività associative da sottoporre all'assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi su proposta di uno dei suoi membri o del Presidente. Le decisioni da esso prese saranno da considerarsi valide solo se saranno presenti tutti i membri del comitato stesso, i quali hanno l'obbligo di presenziare alle riunioni dello stesso.

L'assenza ingiustificata o per motivi ritenuti non validi dal comitato direttivo può portare all'espulsione del membro dal comitato stesso (le modalità sono le medesime utilizzate per l'espulsione di un socio dall'associazione).

Possono partecipare attivamente - ma senza diritto di voto - alle riunioni del direttivo tutti i soci onorari pur non facenti parte del direttivo, che devono essere informati della riunione con adeguato anticipo.

### **Articolo 14 – IL PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci e dalle elargizioni dei soci o di terzi; è altresì costituito da beni mobili e immobili provenienti da donazioni o lasciti o comunque acquisiti dall'Associazione. Il patrimonio dell'associazione è di pubblico dominio.

L'elenco dei beni materiali di proprietà dell'associazione è elencato nell'inventario della stessa. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione non si propone finalità di lucro e gli eventuali utili saranno devoluti ad un incremento delle attività sociali.

In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad enti o associazioni che perseguiranno fini analoghi a quelli dell'associazione.

### **Articolo 15 – ADESIONI ASSOCIAZIONI A CARATTERE NAZIONALE**

L'assemblea dei soci può deliberare, su proposta del Direttivo, l'eventuale adesione ad associazioni a carattere nazionale che abbiano finalità consimili.

### **Articolo 16 – NORME FINALI**

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda al regolamento interno all'uopo predisposto dal Comitato Direttivo e si applicano le disposizioni legislative in materia.

Il presente statuto potrà subire delle variazioni, ma entrerà in vigore solo previa sottoscrizione da parte del comitato direttivo.